

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna" per quanto applicabile;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;

Premesso che ai sensi del d.lgs. 118/2011, citato, le Regioni:

- conformano la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi contabili applicati del citato decreto (art. 3, co.1);
- adottano schemi comuni di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati (art. 11, co.1);
- redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate; esso è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, dalla relazione sulla gestione consolidata e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti ed è redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 11 e con le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 (artt. 11-bis e 68);

Considerato che ai sensi del paragrafo 3 del principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del già citato d.lgs.118/2011, le Regioni predispongono due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del menzionato

principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2. gli enti, le aziende e le società, componenti del GAP, da includere nel Perimetro di Consolidamento (PC);

Considerato altresì che:

- ai sensi degli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinques e del principio contabile applicato n. 4/4 del d.lgs. 118/2011, costituiscono componenti del GAP della Regione:

- 1) gli organismi strumentali, come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del citato decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della Regione stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato;

- 2) gli enti strumentali controllati dalla Regione, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la Regione esercita una delle seguenti condizioni:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati dalla Regione, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
- 4) le società controllate dalla Regione, come definite dall'art. 11-quater, nei cui confronti la Regione esercita una delle seguenti condizioni:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 5) le società partecipate dalla Regione, come definiti dall'art. 11-quinques, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 11-quater e del principio applicato, in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, intendendo per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

Considerato altresì che:

- gli enti strumentali e le società compresi nell'elenco denominato GAP possono essere esclusi dal perimetro di consolidamento nei casi di:

1. irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore 5 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della Regione:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici;

fermo restando la possibilità di garantire la significatività del bilancio consolidato includendo i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate, con esclusione di quelli la cui quota di partecipazione regionale risulti inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

2. impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

Dato atto che:

- la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dei criteri di cui al citato decreto, ha una posizione di controllo o di partecipazione sui seguenti enti, aziende e società che, conseguentemente, compongono il GAP di cui la Regione è capogruppo:

	Ragione sociale	Tipologia
ORGANISMI STRUMENTALI		
1	Assemblea Legislativa	assimilabile ad organismo strumentale

	Ragione sociale	Tipologia
SOCIETÀ		
2	Lepida S.p.a.	controllata
3	Ferrovie Emilia Romagna - Società a responsabilità limitata	controllata
4	Ervet - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio Spa	controllata
5	Apt Servizi Società a responsabilità limitata	controllata
6	TPER S.p.a.	controllata
7	Aster - Società consortile per azioni	controllata
8	Cup 2000 S.p.a.	controllata
9	Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a.	controllata
ENTI STRUMENTALI		
10	Agrea Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Emilia-Romagna	controllata
11	Ibc - Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna	controllata
12	Er.go - Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia-Romagna	controllata
13	Intercent-er Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici	controllata
14	Agenzia regionale di protezione civile	controllata
15	Arpa Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente dell'Emilia Romagna	controllata
16	AIPO Agenzia interregionale per il fiume Po	partecipata
17	Agenzia regionale per il lavoro	controllata

	Ragione sociale	Tipologia
18	Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale	partecipata
19	Fondazione Emiliano-Romagnola per le Vittime dei Reati	partecipata
20	Fondazione Italia-Cina	partecipata
21	Emilia Romagna Teatro Fondazione Teatro stabile Pubblico Regionale	partecipata
22	Fondazione Arturo Toscanini	partecipata
23	Fondazione Collegio Europeo di Parma	partecipata
24	Fondazione Flaminia	partecipata
25	Fondazione Marco Biagi	partecipata
26	Fondazione Nazionale della Danza	partecipata
27	Fondazione Teatro Comunale di Bologna	partecipata
28	Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole	partecipata
29	Fondazione Centro Ricerche Marine	partecipata
30	Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica	partecipata
31	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena	partecipata
32	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma	partecipata
33	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza	partecipata
34	Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia	partecipata

- in sede di prima applicazione, in attesa degli approfondimenti in via di perfezionamento presso la Commissione Arconet, ai fini della definizione della soglia per l'inclusione di enti, agenzie e società nel

bilancio consolidato di Regione Emilia-Romagna si è proceduto all'applicazione dei parametri "Totale dell'attivo" e "Totale dei ricavi caratteristici", non utilizzando il parametro "Patrimonio netto" il cui valore non risulta attualmente significativo;

- con riferimento ai 2 parametri assunti per la verifica di irrilevanza, i valori sotto riportati, riferiti al 31.12.2015 sono stati così determinati:
 - il totale dell'attivo corrisponde al totale della parte attiva del conto patrimoniale 2015, come approvato con legge regionale n. 12 del 2016;
 - il totale dei ricavi caratteristici corrisponde al totale degli accertamenti dei primi 3 titoli delle entrate al netto delle componenti riguardanti il perimetro sanitario e dei proventi finanziari (interesse attivi) e delle altre entrate da redditi di capitale (distribuzioni di utili)

Parametro	Valore
Totale dell'attivo	6.946.420.695,54
Totale dei ricavi caratteristici	1.990.070.053,01

- la soglia di irrilevanza per l'inclusione degli enti, aziende e società da essa controllate o partecipate nel bilancio consolidato della Regione, fissata al 5%, corrisponde ai valori sotto riportati:

Parametro	Soglia di irrilevanza 5%
Totale dell'attivo	347.321.034,78
Totale dei ricavi caratteristici	99.503.502,65

Valutato di includere i seguenti enti strumentali controllati e partecipati e le seguenti società controllate, i quali, anche se risultati irrilevanti ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 118/2011, risultano significativi

per offrire una rappresentazione completa e veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo:

Ragione sociale	
SOCIETÀ	
1	Lepida S.p.a.
2	Ferrovie Emilia Romagna - Società a responsabilità limitata
3	Ervet - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio Spa
4	Apt Servizi Società a responsabilità limitata
5	TPER S.p.a.
6	Aster - Società consortile per azioni
7	Cup 2000 S.p.a.
ENTI STRUMENTALI	
8	Agrea Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Emilia-Romagna
9	Ibc - Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna
10	Er.go - Azienda regionale per il diritto agli studi superiori dell'Emilia-Romagna
11	Intercent-er Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
12	Agenzia regionale di protezione civile
13	Arpa Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente dell'Emilia Romagna
14	AIPO Agenzia interregionale per il fiume Po
15	Agenzia regionale per il lavoro

Ritenuto che la Società Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., pur trovandosi nella condizione di società in house della Regione, non viene ritenuta significativa ai fini della predisposizione del bilancio consolidato in quanto, la delibera di Giunta Regionale n. 1175 del 2015, in considerazione dell'esiguità della percentuale di partecipazione della Regione Emilia-Romagna, pari all'1%, dispone che tale Società sia tenuta ad osservare gli indirizzi formulati in materia dai soci che ne detengono il controllo;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e s.m.i.;

dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al "Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità"

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- a) di approvare, ai sensi del principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, il Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Emilia-Romagna - GAP -, composto dagli enti, le aziende e le società controllati o partecipati dalla Regione come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di approvare, ai sensi del medesimo principio, l'elenco degli enti, aziende e società controllati o partecipati da Regione Emilia-Romagna, i cui bilanci saranno oggetto di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016, come indicato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- c) di trasmettere il presente provvedimento agli enti e società di cui all'allegato B;
- d) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.